



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

e-mail: miic8d4005@istruzione.it Posta Cert. miic8d4005@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "E. FERMI" Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

Scuola Primaria "B. MUNARI" Via Feltre, 68/1 – 20134 Milano - tel. 02 88440193

Scuola Secondaria 1^ grado "BUZZATI" - Via Maniago 30 – 20134 Milano - Tel. 02.88440293

Prot. n. 3359/a08
CIG ZAC1A37B19

Milano, lì 08/06/2016

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

TRA

a) l'Istituto Comprensivo Statale "via Maniago", rappresentato legalmente da Quilici Simona Dirigente Scolastico, nata ad Roma il 28.10.1972 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto "Via Maniago", in via Maniago, 30, codice fiscale: 97154750158

E

b) il **CENTRO DI ATTIVAZIONE PSICOLOGICA** nella persona del suo legale rappresentante Veronesi Andrea nato a Milano (MI) il 18/03/1950, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale in Milano alla via Braga n. 2, codice fiscale / partita IVA 12686590154, d'ora innanzi indicato con "Centro";

PREMESSO CHE

1. l'art.40 del D.l.01/02/2001, n.44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;
2. il Progetto "Screening per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento" prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
3. nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;
4. a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un esperto, il suddetto Centro è stato individuato quale aggiudicatario del servizio;
5. il Dott. Veronesi Andrea, nato a Milano (MI), il 18/03/1950, C.F. VRNDR50C18F205P, (legale rappresentante del Centro), risulta essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste dal progetto;

le parti costituite di cui alle lettere a) e b) concordano e stipulano il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante

Art. 1 Oggetto

L'attività da svolgere è rivolta agli alunni delle attuali seconde della scuola primaria. Il Centro si impegna a svolgere:

Articolazione del progetto

- 1 incontro della durata di 2 ore nel mese di giugno con i docenti dei due plessi per condividere le modalità di conduzione del progetto;
- 1 incontro della durata di 2 ore nel mese di settembre con i genitori degli alunni coinvolti per condividere le modalità di conduzione del progetto;
- somministrazione dei test ai 160 alunni delle n. 8 classi future terze nel mese di settembre;
- elaborazione dei dati da parte degli esperti;
- 1 incontro della durata di 1 ora a conclusione della fase precedente con i docenti dei due plessi per condividere le modalità di prosecuzione delle attività con i casi individuati;
- 1 incontro della durata di 1 ora a conclusione della fase precedente con i genitori degli alunni coinvolti per condividere le modalità di prosecuzione delle attività con i casi individuati.

Art. 2 - Termini di efficacia e durata del contratto

Il presente contratto ha validità per il periodo in cui verrà effettuata le attività di cui all'art. 1, presumibilmente nel periodo da giugno 2016 a inizio anno scolastico 2016/2017.

Art. 3 - Obblighi a carico della Cooperativa

Il Centro si impegna a rispettare le norme legislative e contrattuali tenendo espressamente indenne l'Istituto da ogni riflesso di natura civilistica, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali attinenti al rapporto di lavoro.

Si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto; si impegna a firmare l'apposito registro, annotando sullo stesso le lezioni sviluppate e la presenza degli allievi, al fine di consentire la verifica dell'attività svolta. A conclusione dell'incarico si dovrà presentare una relazione finale.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'IC Via Maniago

L'Istituto Comprensivo "via Maniago" a fronte dell'attività svolta dal Centro si impegna a corrispondere il compenso lordo specificatamente determinato nell'offerta, onnicomprensivo, di Euro 1.109,76 (euro millecentonove/76).

La liquidazione del corrispettivo avrà luogo alla presentazione della fattura elettronica con i fondi messi a disposizione dalle famiglie degli alunni delle classi partecipanti. L'avvio del progetto è subordinato alla ricezione da parte della scuola del finanziamento da parte delle famiglie.

Art. 5 - Trattamento previdenziale

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Istituto Comprensivo "via Maniago" provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 6 – Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C., che il Dirigente potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare al Centro, tramite PEC, la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato.

Al Centro sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa in ore, dell'attività espletata.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall' art. 1456 del c.c. le parti convengono che per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo PEC.

In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 8 - Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui all'art.1 c.1, articolo 5 c.1, art. 43 c. 1,3,4 e 5 del R.D. 30/10/1933, n.611 e art. 10 della legge 3 aprile 1979, n.103; nella fattispecie, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.

Art. 9 - Trattamento dati sensibili e privacy

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DS, Prof.ssa QUILICI SIMONA.

La Cooperativa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.

Il Centro, relativamente ai dati personali e alle informazioni sulle famiglie di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del presente rapporto, è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 10 - Spese

Sono a carico del Centro tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti e l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Art. - 11 obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Art. - 12 Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222 e seguenti del codice civile e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Centro di Attivazione Psicologica

Dott. Andrea Veronesi

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Simona Quilici